

## LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con deliberazione G.M. n. 7 del 26/01/2005, esecutiva, sono state adeguate alla delibera CIPE n. 52 del 4/4/2001 le tariffe per la fornitura dell'acqua potabile, con decorrenza 1/1/2005;

RICORDATO che l'art. 14, terzo comma, del D.L. 415/89 convertito in Legge 38/90 ha stabilito che dall'anno 1990, le tariffe per il servizio degli acquedotti siano determinate dagli Enti Locali, in misura non inferiore all'80% e non superiore al 100% dei costi di gestione;

ACCERTATO che la copertura dei costi di gestione per l'anno 2009 sarà presumibilmente pari al 94,87%;

VISTI:

- l'art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione devono essere allegati le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori determinazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO CHE :

- l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93 del 27.05.2008 convertito in Legge n. 126 in data 24.07.2008 dispone che *“ dalla data di entrata del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, delle aliquote ovvero, maggiorazioni..”*

- l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112 in data 25.06.2008, convertito in legge n. 133 in data 06.08.2008 dispone : *“ resta confermata per il triennio 2009 – 2011 , ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27.05.2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24.7.2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)“ ;*

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.lg.vo 267/2000;

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area tributi, istruzione, cultura, servizi socio assistenziali ;
  - parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'area economico finanziaria;
- Con voti unanimi, favorevoli e palesi;

### DELIBERA

1. di riconfermare come appresso, per l'anno 2007 le tariffe per la fornitura dell'acqua potabile:

#### **A - CONSUMI PER USI DOMESTICI:**

**QUOTA FISSA** applicata ad ogni singola unità di utenza sia dei

- |  |               |
|--|---------------|
| Residenti che dei non residenti.....   | € 8,36        |
| - <b><u>Tariffa agevolata:</u> da mc. 0 a 95 mc./anno appartamento .....</b> | € 0,05061/mc. |
| - <b><u>tariffa base:</u> oltre 95 e fino a 145 mc/anno .....</b>            | € 0,10071/mc  |
| - <b><u>tariffa di supero:</u></b>   |               |

- 1^ fascia: oltre 145 e fino a 215 mc/anno ..... € 0,21071 il mc
- 2^ fascia: oltre 215 e fino a 290 mc/anno ..... € 0,43589 il mc
- 3^ fascia: oltre 290 mc/anno .....€ 0,93789 il mc

**B - CONSUMI PER USI DIVERSI DA QUELLI DOMESTICI:**

**a) usi commerciali:**

- **tariffa base:** fino a 145 mc/anno ..... € 0,10071 il mc

- **tariffa di supero:**

1^ fascia: oltre 145 e fino a 215 mc/anno ..... € 0,21071 il mc

2^ fascia: oltre 215 e fino a 290 mc/anno ..... € 0,43589 il mc

3^ fascia: oltre 290 mc/anno ..... € 0,93789 il mc

**b) usi industriali, artigiani ed agricoli non irrigui:**

- **tariffa base:** fino a 145 mc/anno ..... € 0,10071 il mc

- **tariffa di supero:**

1^ fascia: oltre 145 mc/anno ..... € 0,16630 il mc

(fascia unica)

**c) alberghi ed altre comunità:**

tariffe identiche a quelle di cui alla precedente lettera a), precisando che, per equiparare la comunità all'appartamento, si divide per cinque la media delle presenze annuali.

Se la comunità non esercita attività commerciale e, in ogni caso, se non ha fini di lucro, si estende ad essa la tariffa agevolata di cui alla precedente lettera A (punto 10 del provvedimento n. 26/1975);

**C - UTENZE A "BOCCA FISSA" O A "BOCCA TASSATA":**

**QUOTA FISSA** applicata ad ogni singola unità di utenza sia dei

Residenti che dei non residenti.....€ 8,36

2. di dare atto che per quanto riguarda la voce "NOLO CONTATORI" rimangono invariate e pertanto quelle già fissate con deliberazione C.C. n. 20 del 30.03.1989 e più precisamente qui di seguito riportate:

**D - NOLO CONTATORI:**

Ai sensi del combinato disposto dai punti 6) dei provvedimenti C.I.P. n. 45/1974 e n. 46/1974 del 4.10.1974, i noli degli strumenti di misura di cui al provvedimento C.I.P. n. 1191 del 01.04.1968 (nolo contatori), vengono con l'entrata in vigore della ristrutturazione tariffaria, raggruppati e sostituiti da una quota fissa mensile a carico dell'utenza, differenziata come appresso in rapporto all'impegno contrattuale:

- fino a 100 mc/mese ..... € 0,23241/mese per utenza contatore;
- da 101 a 500 mc/mese.....€ 0,38734/mese per utenza contatore;
- da 501 a 1.500 mc/mese.....€ 1,03291/mese per utenza contatore;
- oltre i 1.500 mc/mese.....€ 2,06583/mese per utenza contatore;

3. di dare atto che la copertura dei costi di gestione per l'anno 2009 sarà del 94,87%

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.